

N. 2668

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1997

Nuove norme di inapplicabilità della disciplina di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti noto che l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevede la possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile; infatti la norma recita esattamente: «16. *Proseguimento del rapporto di lavoro.* - È facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, ..., per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

La *ratio* di tale norma appare con tutta evidenza, si tratta di dare al lavoratore, che abbia raggiunto i limiti di età pensionabile, la possibilità di permanere in servizio ancora due anni, in modo che, successivamente, la sua pensione possa essere calcolata sulla base di un maggior numero di anni contributivi. Peraltro lo «slittamento» in avanti di tali date, a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, legittima ancor di più ed amplia, anche se di poco, questa disposizione che rende un poco più elastica la possibilità del lavoratore dipendente (in questo caso del dipendente pubblico) di ottenere una pensione maggiore qualora abbia sì raggiunto l'età pensionabile, ma non abbia, nel proprio *curriculum*, un alto numero di anni di contribuzione.

In tale contesto, tuttavia, non si era pensato di definire meglio la categoria degli aventi diritto. Di fatto, si sono presentati più casi di dipendenti pubbliche, raggiunto il 65° anno di età, cioè l'età pensionabile, hanno fatto appello alla facoltà loro spettantegli, ai sensi del citato articolo 16. Alcuni di essi, però, oltre ad aver compiuto anagraficamente l'età richiesta, avevano, allo stesso tempo, già maturato non solo i 35 anni di contributi (che sono il *quantum* richiesto dalla normativa pensionistica), ma,

addirittura, molti anni di più: oltre 40 anni di contribuzione. In tali ipotesi, ne siamo convinti, l'interpretazione «allargata» della norma rappresenta e costituisce uno sviamento della *ratio* che si rende ancor più inaccoglibile in un contesto globale, quale quello odierno, ove il tema - anzi il problema - delle pensioni e dei parametri (qualunque essi siano) necessari a quantificare la fattispecie rappresenta il nodo cruciale della politica economico-sociale.

In un momento in cui la situazione, sfuggita completamente di mano ai governanti, non appare più controllabile e non si riescono più a garantire neppure quelli che pochi anni or sono venivano considerati «diritti inviolabili» - tanto che è dovuta intervenire la Corte costituzionale per «ricordare a tutti» che, proprio in tema pensionistico, i diritti acquisiti non possono essere calpestati - riteniamo che sia giusto e doveroso specificare meglio in quali casi si possono prevedere delle «maggiorazioni». In pratica, se si vuole riconoscere la possibilità di una prosecuzione del rapporto di lavoro, lo scopo di tale ulteriore periodo deve servire esclusivamente a consentire al lavoratore di poter aggiungere due anni di contribuzione solo nel caso in cui non abbia raggiunto quella soglia dei 35 anni di versamenti (che è il periodo richiesto per il calcolo della pensione); se delle limitazioni si devono fare, è giusto prevedere che chi abbia già maturato questo determinato numero di anni di contribuzione non «ecceda» nel volerne altri due.

Per questi motivi di giustizia, non solo economica, ma soprattutto sociale, che è certamente condivisa da tutti i colleghi, confidiamo in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori che abbiano compiuto i 65 anni di età ed abbiano, allo stesso tempo, maturato 35 anni di contribuzione, non possono fare domanda di prosecuzione del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

